Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.

Capo II

Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Art. 3

(Istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito presso il Servizio competente in materia di cooperazione sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.

(1)(2)(4)

2. L'Albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:

a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;

b) cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.

2 bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

(3)

3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b).

4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:

a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;

b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;

c) l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'articolo 33 della legge regionale 6/2006;

d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 16/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 21/2013

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera a), L. R. 13/2022

Art. 4

(Iscrizione all'Albo)(1)

1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

(2)

2. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda al Servizio competente in materia di cooperazione, di seguito Servizio, indicando:

a) la sezione dell'Albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;

b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative;

c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'Albo.

(3)(5)(6)(7)(12)

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;

b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.

4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.

5.

(ABROGATO)

(4)(8)

6. Il Servizio ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.

(9)

7. Con provvedimento motivato, comunicato alla cooperativa o consorzio interessato, il Servizio rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.

(10)(13)

8. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio.

(11)

9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 4, L. R. 27/2007

2 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007

4 Comma 5 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 16/2010

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

7 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

8 Comma 5 abrogato da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013

9 Parole sostituite al comma 6 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013

10 Parole sostituite al comma 7 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013

11 Parole soppresse al comma 8 da art. 67, comma 1, lettera e), L. R. 21/2013

12 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014

13 Parole soppresse al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014

Art. 5

(ABROGATO)

(6)

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 68, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

3 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

4 Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

5 Comma 5 sostituito da art. 68, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013

6 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 6

(Cancellazione dall'Albo regionale)(13)

1. Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3

dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:

a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall'articolo 4 della legge 381/1991, per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);

b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall'articolo 2 della legge 381/1991;

c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall'articolo 8 della legge 381/1991.

2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:

a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007;

b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;

c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall'articolo 1 della legge 381/1991;

d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.

Note:

1 Comma 5 sostituito da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007

2 Comma 5 bis aggiunto da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007

3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 75, comma 1, L. R. 26/2012

5 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012

6 Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012

7 Comma 1 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

8 Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

9 Comma 4 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

10 Comma 7 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

11 Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

12 Comma 6 sostituito da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013

13 Articolo sostituito da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 7

(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione e di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

(1)

2. La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 21/2013

Art. 8

(Tenuta dell'Albo e pubblicità)

1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.

(1)

1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.

(2)

2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul sito web della Regione.

(3)

3. L'Albo viene pubblicato sul sito web della Regione.

(4)

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

4 Parole soppresse al comma 3 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

Art. 9

(Soci delle cooperative sociali)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e della conservazione della stessa, il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.